

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

prot. **0052472/P-/ Cl.: COM.4.8**

Al Comune di

riferimento: **PG/U 0137914 dd. 30/10/12**

allegato

Trieste, **7 novembre 2012**

Oggetto: legge regionale 29/2005, articolo 63: orari dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica.

Con la corrispondenza sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se sia ancora applicabile, alla luce delle riforme intervenute a livello nazionale, la norma di cui all'articolo 63 della legge regionale 29/2005: <<Per garantire il miglior servizio all'utenza, il Sindaco, previo parere degli organismi di cui all'articolo 60, comma 1, determina con ordinanza gli orari di apertura e di chiusura e le giornate di chiusura dei punti di vendita, nonché le relative deroghe>>.

Si premette, come già evidenziato nella nota della scrivente prot. n. 0029874/P-/COM. 4.8 dd. 2 luglio 2012¹, che l' articolo 31, comma 1, del decreto legge 201/2011 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011, ha innovato alla disposizione di cui alla lettera *d-bis*) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 223/2006 (*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*), convertito, con modificazioni, nella legge 248/2006, lettera *d-bis*) aggiunta dall'articolo 35, comma 6, del decreto legge 98/2011 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito con modificazioni, nella legge 111/2011.

La vigente disposizione, come risultante dalle modifiche di cui sopra, recita: <<Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni

¹ La nota è consultabile sul sito (Macroarea: Orari; File: DL 201 2011 e disciplina regionale degli orari [02.07.12]):

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-impres/commercio-servizi/FOGLIA14/>.

(...): **d-bis**) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio>>.

La giurisprudenza amministrativa è pressoché unanime nel ritenere applicabile, anche al settore della stampa quotidiana e periodica, le liberalizzazioni di cui all'articolo 3 del sopra richiamato decreto legge 223/2006 (sul punto cfr., in particolare, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 6060/2008, TAR Veneto, sez. III, sentenza 184/2012, e TAR Campania, sez. III SA, sentenza 1705/2012, la quale richiama TAR Sardegna, sentenza 196/2009), inclusa, pertanto, la disposizione di cui alla neo inserita lettera *d bis*).

In relazione al potere sindacale, previsto dall'articolo 63 della legge regionale 29/2005, questo va ricordato con la prescrizione di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 267/2000, così come interpretata dalla Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n. 1378/2009, dove si legge che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 50 citato, il potere sindacale in argomento ha la funzione di impedire, anche nei comuni classificati quali "località turistiche", che sia lasciato esclusivamente agli operatori commerciali <<il mero arbitrio di stabilire, in ordine a ciascun esercizio, orari di chiusura legati solo alla valutazione del singolo, e pertanto tali da creare disservizi e lacune nell'ambito dell'attività commerciale, che potrebbe risultare carente in alcuni orari non ritenuti remunerativi, ma pure bisognosi di copertura per soggetti residenti o dimoranti che necessitano di usufruire della rete di commercio locale in circostanze e per motivi che trascendono le connotazioni turistiche del luogo>>.

Ne consegue che l'ordinanza sindacale, contemplata nell'articolo 63 della legge regionale 29/2005, è ancora adottabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 267/2000, qualora sussistano i motivi imperativi, esplicitati all'articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 59/2010, e legittimanti limitazioni alle libertà d'impresa, motivi, comunque, che non possono consistere <<in una indimostrata e apodittica affermazione dell'Amministrazione, ma devono sostanziarsi in ragioni concrete e specifiche, che vanno esplicitate e documentate puntualmente>> (TAR Calabria, sez. II, Catanzaro, sentenza n. 5/2011).

Cordiali saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it